



Consiglio Regionale della
Puglia
N. 20240011227
10/07/2024 8.46
OIVB4M
Sezione Servizi ICI
Programmazione Acquisti e
Contratti

ENTRATA



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Oggetto: *“Richiesta di indizione di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione per deliberare l’abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 (G.U. Serie Generale n. 150 del 28.06.2024), recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”*

I sottoscritti Consiglieri Regionali

Premesso che

- è stata approvata dal Parlamento, in via definitiva, la Legge 26 giugno 2024, n. 86, recante *“Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”* (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 150 del 28-06-2024);
- L’intento dichiarato della predetta legge è quello di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede quanto segue: *“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”*;
- Gli ambiti su cui sono attivabili *“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”*, pertanto, investono sia talune materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione¹, sia tutte le materie afferenti


¹ In particolare si tratta delle seguenti materie: organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.); norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.); tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).



alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione²;

- La Legge 26 giugno 2024, n. 86, presenta numerosi profili di criticità e di dubbia costituzionalità evidenziati anche nelle molteplici relazioni degli autorevoli costituzionalisti auditi nelle competenti Commissioni parlamentari, nel corso dell'iter di approvazione del Disegno di Legge;
- Una prima questione fondamentale riguarda la compatibilità della “autonomia differenziata”, così come declinata nella predetta Legge, con i principi inviolabili di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 della Costituzione, essendo palese il rischio che si possa disarticolare il delicato equilibrio istituzionale previsto dalla Costituzione tra pluralismo e autonomia, da un lato, e unità e indivisibilità della Repubblica, dall'altro;
- Sotto altro profilo, appare del tutto inadeguato lo strumento legislativo ordinario individuato dal Parlamento per dare concreta attuazione all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo in tal modo una cornice molto fragile alle leggi di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, in ragione del fatto che le stesse potranno essere successivamente modificate o abrogate da qualsiasi altra legge ordinaria, dando così un tratto di precarietà e instabilità a tutto il sistema;
- Desta grande perplessità, inoltre, il trasferimento completo alle regioni richiedenti di interesse materie attribuite, dall'art. 117 Cost., alla competenza esclusiva dello Stato o a quella concorrente tra Stato e Regioni. Una lettura attenta dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, infatti, porta a ritenere che il legislatore costituente del 2001 abbia voluto riconoscere alle regioni richiedenti maggiore autonomia in specifici “ambiti” delle suddette materie, mediante il trasferimento di funzioni amministrative “*concernenti*” le stesse;
- La soluzione adottata, invece, prevedendo l'integrale trasferimento di interesse materie alle Regioni (sia con riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative, sia con riferimento alla potestà legislativa), farebbe venir meno la distinzione esistente tra Regioni a statuto speciale e

² In particolare si tratta delle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Alimentazione; Ordinamento sportivo; Protezione civile; Governo del territorio; Porti e aeroporti civili; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.



Regioni a statuto ordinario, violando così il principio che presiede all'ordinamento stesso dell'autonomia regionale. Si andrebbe in tal modo a modificare, in forma tacita e surrettizia, l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato nel suddetto Titolo V della Costituzione che prevede un impianto duale, con la previsione di Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale. Con la riforma dell'autonomia differenziata approvata si introdurrebbe, al di fuori delle previsioni costituzionali, una terza categoria e cioè *“le regioni a statuto ordinario che esercitano funzioni e competenze tipiche delle regioni a statuto speciale”*;

- Sotto altro profilo, lo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio, nella sua relazione depositata in Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha espresso numerosi e fondati dubbi sull'impianto complessivo della riforma, evidenziando che *“il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero Paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica (...). Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando con precisione i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione [dell'intesa - ndr]”*;
- Non posso sottacersi, inoltre, i rischi per l'unità e indivisibilità della Repubblica derivanti dal possibile trasferimento alle regioni richiedenti della materia riguardante *“le norme generali sull'istruzione”*. Tale scelta rischia di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico, facendo venir meno il carattere nazionale dell'istruzione, indispensabile presidio per la coesione sociale del nostro Paese;
- Discorso analogo può svilupparsi con riferimento al sistema universitario nell'ambito del quale, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 2024, n. 86, si potrà prevedere l'assunzione di rilevanti competenze, a seconda delle diverse regioni, in materia di finanziamenti, programmazione e personale, portando inevitabilmente alla definitiva disgregazione del sistema



nazionale universitario, con il drenaggio di importanti risorse dagli atenei collocati in aree meno floride, verso quelli collocati in aree più sviluppate, amplificando così il già consistente squilibrio tra diverse realtà territoriali;


- Con riferimento alla sanità e alla tutela della salute, inoltre, l'autonomia differenziata potrà avere ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, accentuando la parcellizzazione tra diverse realtà territoriali e, conseguentemente, le diseguaglianze. Con riferimento, per esempio, alla "mobilità sanitaria" che drena risorse soprattutto dalle regioni del Sud verso quelle del Nord, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha evidenziato quanto segue: *"La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro"*;
- Permane, infine, grande incertezza sulla effettiva determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, anche in ragione della mancata chiara indicazione delle risorse effettivamente disponibili a garantire la coesione sociale ed economica del Paese.

Considerato che

- Per tutte le suddette ragioni appare opportuno promuovere un referendum abrogativo al fine di sottoporre la più volte citata legge 26 giugno 2024, n. 86, in materia di "autonomia differenziata", al giudizio del corpo elettorale, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 75 della Costituzione e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Regionali

propongono al Consiglio Regionale della Puglia



- di presentare richiesta di referendum, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e a norma della legge 25 maggio 1970, n. 352, per abrogare la legge 26 giugno 2024, n. 86, indicando come segue i termini del quesito che s'intende sottoporre alla votazione popolare:
 - *Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"?*
- di designare tra i suoi membri un delegato effettivo e un delegato supplente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della l. n. 352/1970
- di richiedere a tutti i Consigli regionali di aderire a tale iniziativa, **AVENTE CARATTERE DI URGENZA**
- di incaricare la Segreteria Generale del Consiglio di tutte le ulteriori incombenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352

Stefano Giuliano (EMILIANO)

I CONSIGLIERI REGIONALI PROPONENTI

<i>Ther Milla (di Carlo G. G. G.)</i>	<i>F. P. G. (CASTRO)</i>
<i>Giuseppe (PANCATICO)</i>	<i>Giuseppe (MEMERA)</i>
<i>Deso A. (MORRO)</i>	<i>Polino (ARATI)</i>
<i>Luigi (PIEMONTESE)</i>	<i>Loi (LEOCI)</i>
<i>M. P. (MAZZARANO)</i>	<i>Luigi (CORALICCI)</i>
	<i>Luigi (PADOVANI)</i>
	<i>M. (BANDI)</i>
	<i>P. (MOTAZZO)</i>



Consiglio regionale della
Puglia
N 20240011228
10/07/2024 8.47
OJVB4M
Sezione Servizi I.C.1
Programmazione Acquisti e
Contratti

ENTRATA



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Oggetto: *Richiesta di indizione di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione per deliberare l'abrogazione parziale della legge 26 giugno 2024, n. 86 (G.U. Serie Generale n. 150 del 28.06.2024), recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"*

I sottoscritti Consiglieri Regionali

Premesso che

- È stata approvata dal Parlamento, in via definitiva, la Legge 26 giugno 2024, n. 86, recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 150 del 28-06-2024);
- L'intento dichiarato della predetta legge è quello di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione il quale prevede quanto segue: *"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"*;
- Gli ambiti su cui sono attivabili *"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"*, pertanto, investono sia talune materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione¹, sia tutte le materie afferenti


¹ In particolare si tratta delle seguenti materie: organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.); norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n), Cost.); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).



alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione²;

- La Legge 26 giugno 2024, n. 86, presenta numerosi profili di criticità e di dubbia costituzionalità evidenziati anche nelle molteplici relazioni degli autorevoli costituzionalisti auditi nelle competenti Commissioni parlamentari, nel corso dell'iter di approvazione del Disegno di Legge;
- Una prima questione fondamentale riguarda la compatibilità della “autonomia differenziata”, così come declinata nella predetta Legge, con i principi inviolabili di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 della Costituzione, essendo palese il rischio che si possa disarticolare il delicato equilibrio istituzionale previsto dalla Costituzione tra pluralismo e autonomia, da un lato, e unità e indivisibilità della Repubblica, dall'altro;
- Sotto altro profilo, appare del tutto inadeguato lo strumento legislativo ordinario individuato dal Parlamento per dare concreta attuazione all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo in tal modo una cornice molto fragile alle leggi di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, in ragione del fatto che le stesse potranno essere successivamente modificate o abrogate da qualsiasi altra legge ordinaria, dando così un tratto di precarietà e instabilità a tutto il sistema;
- Desta grande perplessità, inoltre, il trasferimento completo, alle regioni richiedenti, di intere materie attribuite, dall'art. 117 Cost., alla competenza esclusiva dello Stato o a quella concorrente tra Stato e Regioni. Una lettura attenta dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, infatti, porta a ritenere che il legislatore costituente del 2001 abbia voluto riconoscere alle regioni richiedenti maggiore autonomia in specifici “ambiti” delle suddette materie, mediante il trasferimento di funzioni amministrative “*concernenti*” le stesse;
- La soluzione adottata, invece, prevedendo l'integrale trasferimento di intere materie alle Regioni (sia con riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative, sia con riferimento alla potestà legislativa), farebbe venir meno la distinzione esistente tra Regioni a statuto speciale e

² In particolare si tratta delle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; Commercio con l'estero; Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; Tutela della salute; Alimentazione; Ordinamento sportivo; Protezione civile; Governo del territorio; Porti e aeroporti civili; Grandi reti di trasporto e di navigazione; Ordinamento della comunicazione; Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Previdenza complementare e integrativa; Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.



Regioni a statuto ordinario, violando così il principio che presiede all'ordinamento stesso dell'autonomia regionale. Si andrebbe in tal modo a modificare, in forma tacita e surrettizia, l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato nel suddetto Titolo V della Costituzione che prevede un impianto duale, con la previsione di Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale. Con la riforma dell'autonomia differenziata approvata si introdurrebbe, al di fuori delle previsioni costituzionali, una terza categoria e cioè *“le regioni a statuto ordinario che esercitano funzioni e competenze tipiche delle regioni a statuto speciale”*;

- Sotto altro profilo, lo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio, nella sua relazione depositata in Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha espresso numerosi e fondati dubbi sull'impianto complessivo della riforma, evidenziando che *“il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero Paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica (...). Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando con precisione i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione [dell'intesa - ndr]”*;
- Non posso sottacersi, inoltre, i rischi per l'unità e indivisibilità della Repubblica derivanti dal possibile trasferimento alle regioni richiedenti della materia riguardante *“le norme generali sull'istruzione”*. Tale scelta rischia di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico, facendo venir meno il carattere nazionale dell'istruzione, indispensabile presidio per la coesione sociale del nostro Paese;
- Discorso analogo può svilupparsi con riferimento al sistema universitario nell'ambito del quale, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 2024, n. 86, si potrà prevedere l'assunzione di rilevanti competenze, a seconda delle diverse regioni, in materia di finanziamenti, programmazione e personale, portando inevitabilmente alla definitiva disgregazione del sistema



nazionale universitario, con il drenaggio di importanti risorse dagli atenei collocati in aree meno floride, verso quelli collocati in aree più sviluppate, amplificando così il già consistente squilibrio tra diverse realtà territoriali;

- Con riferimento alla sanità e alla tutela della salute, inoltre, l'autonomia differenziata potrà avere ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, accentuando la parcellizzazione tra diverse realtà territoriali e, conseguentemente, le diseguaglianze. Con riferimento, per esempio, alla "mobilità sanitaria" che drena risorse soprattutto dalle regioni del Sud verso quelle del Nord, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha evidenziato quanto segue: *"La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro"*;
- Permane, infine, grande incertezza sulla effettiva determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, anche in ragione della mancata chiara indicazione delle risorse effettivamente disponibili a garantire la coesione sociale ed economica del Paese.

Considerato che

- Per tutte le suddette ragioni appare opportuno promuovere un referendum abrogativo al fine di sottoporre gli aspetti più controversi della più volte citata legge 26 giugno 2024, n. 86, in materia di "autonomia differenziata", al giudizio del corpo elettorale, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 75 della Costituzione e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Regionali

propongono al Consiglio Regionale della Puglia



- di presentare richiesta di referendum, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e a norma della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abrogazione parziale della legge 26 giugno 2024, n. 86, indicando come segue i termini del quesito che s'intende sottoporre alla votazione popolare:
 - *Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole "relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale", nonché alle parole "nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3", nonché alla parola "relativi"; art. 4, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole "concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3", nonché alla parola "medesimi"; art. 4, comma 2 "2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge"?*
- di designare tra i suoi membri un delegato effettivo e un delegato supplente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della l. n. 352/1970
- di richiedere a tutti i Consigli regionali di aderire a tale iniziativa, **AVENTE CARATTERE DI URGENZA**
- di incaricare la Segreteria Generale del Consiglio di tutte le ulteriori incombenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352

I CONSIGLIERI REGIONALI PROPONENTI

Michele Quilvano (EMILIANO)
 [Signature] (M. GREGORI) (CANTON)
 [Signature] (CILIENTO)
 [Signature] (PIERONTESI)
 [Signature] (MAZZARANO)
 [Signature] (CAMP)
 [Signature] (MENZA)
 [Signature] (ARATI)
 [Signature] (LEOCI)
 [Signature] (CANTONE)
 [Signature] (BONO)
 [Signature] (NOZZO)
 [Signature] (MISTAZZO)